



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° DPF027/32 del 31 marzo 2026

DIPARTIMENTO SANITÀ

SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E MEDICINA CONVENZIONATA

UFFICIO MEDICINA CONVENZIONATA

OGGETTO: Pubblicazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria individuati dalle Aziende USL per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 34 A.C.N. 15 gennaio 2026.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 15 gennaio 2026 (di seguito A.C.N.), rubricato "Procedure per l'assegnazione di incarichi", ed in particolare il comma 1 il quale prevede che dall'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, entro la fine di marzo di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende USL sulla base dei criteri di cui all'art. 32 dello stesso A.C.N.;

DATO ATTO che in assenza dell'Accordo Integrativo Regionale per la determinazione del rapporto tra il numero dei medici operanti sul territorio ed abitanti residenti si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 2, ACN il parametro di un medico ogni 1.200 residenti o frazione di 1.200 superiore al 50% calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato 7 con un correttivo aggiuntivo di un medico ogni 5.000 residenti;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, ACN, in sede di pubblicazione degli incarichi, fermo restando l'ambito di iscrizione negli elenchi di scelta del medico, l'Azienda può indicare la zona all'interno dell'ambito territoriale in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale, ciò costituendo vincolo all'apertura di uno studio nella zona indicata per un periodo di due anni dall'iscrizione nell'elenco;

VISTA la nota del competente Servizio regionale prot. n. RA/0505616/24 del 31.12.2024 con la quale, anche a seguito di un confronto tra le Regioni e Province autonome in sede di coordinamento dell'Area tecnica Assistenza Territoriale della Commissione Salute, sono state fornite indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. in merito all'attivazione ed alla tempistica della procedura per il passaggio al ruolo unico di assistenza primaria di cui all'art. 31, comma 3 e art. 32, commi 8 e 9 ACN propedeutiche alla individuazione e pubblicazione degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell'art. 34, comma 1, ACN;

VISTO l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che recita testualmente : *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.”*.

ATTESO che a riscontro dell'istanza di chiarimenti, prot. n. 0258978.U del 17/03/2023, formalizzata - su richiesta delle Regioni e Province autonome - dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute in ordine all'interpretazione della succitata norma ed in particolare della locuzione *“assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile”*, la competente Direzione Generale del Ministero della Salute, con nota prot. n. DGPROF/3/P/I.8.d.n.1.1/2023/1, ha chiarito che la *ratio* della norma è quella di consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all'assenza di altri medici disponibili, precisando che, a tal fine, devono essere preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore onde accertare tale assenza;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Sanità ha significato, alle AASSLL regionali, quanto di seguito:

- a) con nota prot. n. RA/0029368/24 del 23/03/2023 è stato evidenziato alle Aziende USL di procedere al trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, solo per sopperire all'assenza di altri medici disponibili e, dunque, dopo aver esperito tutte le procedure di rilevazione e assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore;
- b) con nota prot. n. RA/0109196/24 del 13/03/2024 è stato specificato che le Aziende USL devono procedere annualmente a reiterare per lo stesso incarico le procedure di rilevazione, pubblicazione ed assegnazione della carenza per verificare l'assenza di personale medico collocabile;

RICHIAMATA altresì, in merito a quanto evidenziato nel precedente capoverso, la norma transitoria n. 5, ACN;

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 34, comma 5, ACN, come specificato nell'Avviso accluso al presente atto:

- a) per trasferimento tra Aziende (interaziendale), i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria da almeno due anni nella stessa Azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in altra Regione da almeno quattro anni. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o ad attività oraria. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico;

- b) per graduatoria, ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera b), ACN, i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva, valevole per l'anno in corso;
- c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di assegnazione degli incarichi;
- d) i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente;
- e) i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i., esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale;
- f) i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. DPF027/48 del 18.11.2025 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva dei medici di medicina generale valevole per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 19, comma 1, ACN 04.04.2024, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 269 del 28.11.2025;

ATTESO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005 le Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo sono state individuate quali soggetti responsabili dell'espletamento dei compiti operativi inerenti al procedimento amministrativo di copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale;

VISTI gli atti ed i provvedimenti delle Aziende USL recanti gli elenchi degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria individuati a seguito della conclusione delle procedure di cui agli artt. 31, comma 3, e 32, commi 8 e 9, ACN, inviati alla Regione per la relativa pubblicazione sul BURAT:

- provvedimento dell'U.O.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale n. 79 del 20.03.2026 e nota prot. n. 62339/26 del 30.03.2026 (Azienda USL Avezzano Sulmona L'Aquila);
- deliberazione del Direttore Generale n. 529/2026 del 30.03.2026 (Azienda USL Lanciano Vasto Chieti);
- deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 27.03.2026 (Azienda USL Pescara);
- deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 27.03.2026 (Azienda USL Teramo);

RITENUTO, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2026 individuati dalle singole Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, sulla base dei parametri indicati per l'applicazione del rapporto ottimale dall'art. 32, comma 2, vigente ACN, come riportati nell'Avviso (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, in cui sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione degli incarichi;

DATO ATTO che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, A.C.N. alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 20 giorni dalla pubblicazione

sul BURA dell'Avviso de quo, la domanda di assegnazione - con apposizione del bollo secondo la normativa vigente - conforme ad uno degli schemi acclusi all'avviso, a seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 34, comma 26, ACN, successivamente alla conclusione delle procedure di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento la Regione potrà procedere in corso d'anno alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinate dallo stesso articolo 34;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i;

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione - come previsto dall'art. 34, comma 1, dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 15 gennaio 2026 l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2026, siccome individuati dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo sulla base dei parametri indicati per l'applicazione del rapporto ottimale dall'art. 32, comma 2, ACN, come riportati nell'Avviso (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;
2. **di dare atto** che i medici aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti dovranno presentare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, A.C.N., alle singole Aziende UU.SS.LL. presso cui insistono gli ambiti territoriali carenti, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURA dell'Avviso allegato al presente provvedimento, la domanda di assegnazione - con apposizione del bollo secondo la normativa vigente - conforme ad uno degli schemi acclusi all'Avviso a seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 34, comma 26, ACN, successivamente alla conclusione delle procedure di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento la Regione potrà procedere in corso d'anno alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinate dallo stesso articolo 34.

L' Estensore

Cinzia Di Rino
(f.to elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Manuela Di Giacomo
(f.to elettronicamente)

La Dirigente del Servizio
assente

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Camillo Odio
(f.to digitalmente)